REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 1142

Estratto del processo verbale della seduta del

31 luglio 2026

oggetto:

LR 17/2025, ART 132. INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ E I LOCALI STORICI. ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*		*assente*
Mario ANZIL	*Vice Presidente*	*presente*	
Cristina AMIRANTE	*Assessore*	*presente*	
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*	
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*	
Riccardo RICCARDI	*Assessore*		*assente*
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*		*assente*
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*	
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*	
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*	
Barbara ZILLI	*Assessore*		*assente*

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 65 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), e, in particolare, i commi 1 e 2 del medesimo articolo secondo i quali l'Amministrazione regionale salvaguarda e valorizza:

a) come locali storici gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, le farmacie, le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno cinquanta anni che abbiano valore storico o artistico o che costituiscono testimonianza storica, culturale o tradizionale, regionale o locale;

b) come attività storica gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, le farmacie, le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 400/2002, in esercizio da almeno cinquanta anni;

Visto, altresì, l'articolo 132 della legge regionale 17/2025 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale al fine di supportare le attività e i locali storici inseriti nell'elenco di cui all'articolo 65, comma 6, della medesima legge regionale, sostiene interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi, delle finiture e dei decori originali funzionali al miglioramento della qualità dei servizi, nonché alla valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali definendo, con deliberazione della Giunta regionale, gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità del contributo stesso e, con bando adottato dal Direttore del Servizio competente in materia di turismo e commercio, i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi;

Considerato che tali interventi costituiscono un fattore strategico per la promozione integrata del commercio, dell'artigianato tradizionale e del turismo regionale, nonché per il rafforzamento dell'attrattività del territorio;

Ritenuto di utilizzare, per le finalità di cui alla presente deliberazione, il procedimento a sportello di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in quanto maggiormente idoneo a sostenere interventi aventi caratteristiche omogenee sotto il profilo oggettivo e delle finalità perseguite, favorendo la tempestività nell'assegnazione delle risorse, anche in relazione alle esigenze di conservazione dei beni e alla programmazione degli interventi da parte dei beneficiari riconosciuti nell'elenco di cui all'articolo 65, comma 6;

Ritenuto di concedere gli incentivi di cui sopra secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Ritenuto di adottare indirizzi e criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi di cui all'oggetto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di adottare i seguenti indirizzi e i criteri generali finalizzati al raggiungimento delle finalità del contributo di cui all'articolo 132 della legge regionale 17/2025:

a) il contributo è diretto a valorizzare e sostenere la conservazione, il recupero e il mantenimento degli elementi storici, architettonici, funzionali e identitari dei locali e delle attività storiche riconosciuti nell'elenco regionale di cui all'articolo 65, comma 6, quale strumento di tutela del patrimonio storico-culturale e di qualificazione dell'offerta turistica e commerciale del territorio, nonché di rivitalizzazione dei centri storici e di rafforzamento dell'attrattività turistica e commerciale regionale;

b) sono beneficiari dei contributi:

   1) i locali storici intesi quali gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, le farmacie, le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione n. 400/2002/Pres. in esercizio da almeno cinquanta anni che abbiano valore storico o artistico o che costituiscono testimonianza storica, culturale o tradizionale, regionale o locale;

   2) le attività storiche intese quali gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, le farmacie, le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 400/2002/Pres., in esercizio da almeno cinquanta anni;

c) le attività e la merceologia offerte dai soggetti beneficiari devono essere specificamente e inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;

d) i contributi sono concessi per interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali, compatibili con le disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, del paesaggio e di tutela dei beni culturali ed ambientali, e funzionali al miglioramento della qualità dei servizi, nonché alla valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali;

e) il contributo di cui all'articolo 132 della legge regionale 17/2025 è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

f) il contributo di cui alla presente deliberazione è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2831/2023;

g) i contributi concedibili non possono, in nessun caso, essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

2. Di demandare al bando adottato dal Direttore del Servizio turismo e commercio la determinazione dei criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE